

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

L'Amministrazione Fiscale malese chiarisce il regime delle LLP

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

Si premette come la Malesia sia inclusa in tutte le **black list** italiane e sia quindi considerata un **paradiso fiscale** nonostante l'aliquota societaria si attesti sul **25%**.

Nella [R.M. n. 262/E/2007](#), peraltro, il contribuente cercava di dimostrare come la Malesia non possa essere "propriamente paragonabile" un Paese a fiscalità privilegiata in quanto l'aliquota applicabile alle società ivi residenti è elevata.

L'Agenzia delle Entrate rileva come l'inclusione di uno Stato nella **black list** è effettuata dal legislatore in base a valutazioni **non sindacabili** in sede di **interpello**, valutando una pluralità di fattori tra cui assume rilievo **non solo l'aliquota** effettivamente applicabile alle società residenti ma anche, ad esempio, la sussistenza di un completo ed **efficiente scambio di informazioni** con l'Amministrazione Finanziaria italiana.

In **Malesia** è stato recentemente reso pubblico un **interpello** in materia di **tassazione** delle società di persone a **responsabilità limitata** (Limited Liability Partnership).

Il **ruling** n. 3/2014 dello scorso 9 maggio era particolarmente atteso dagli operatori in considerazione del fatto che questa **nuova tipologia societaria** è stata introdotta nell'ordinamento nel corso del 2012.

In sostanza, una LLP rappresenta un **prodotto ibrido** tra una **società di persone** ed una società **di capitali**. Di queste ultime condivide la **responsabilità limitata** offerta ai soci, in quanto si tratta di una entità giuridicamente distinta dagli stessi.

Delle società di persone assume invece rilievo il requisito della presenza **minima** di **due soci**.

Analogamente alle società di persone **non** deve presentare il **bilancio annuale** ma è evidente che deve tenere una **contabilità accurata** delle operazioni svolte.

La LLP non prevede l'emissione di azioni, offre una certa **flessibilità** nella assunzioni delle decisioni e non richiede alcun requisito formale per convocare l'Assemblea.

Un aspetto interessante attiene alla **residenza fiscale**. Ricordiamo che in Italia il criterio è identico per le società di capitali e di persone; come noto, si lega la residenza ai criteri

alternativi dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, della **sede dell'amministrazione** e della localizzazione dell'**oggetto** dell'attività.

Per le LLP il criterio è differente. La residenza fiscale in Malesia scatta solo se per un periodo durante l'anno fiscale i **business** sono **localizzati** in **Malesia**. Analogamente la residenza scatta anche se, in qualsiasi momento durante l'anno fiscale, la **gestione** ed il **controllo** del business viene svolto dai **soci** in **Malesia**.

La risoluzione chiarisce che anche **una sola riunione** dei partner in Malesia rappresenta una condizione sufficiente per far operare la residenza a nulla rilevando che tutti gli altri meeting avvengano all'estero.

Sotto il profilo fiscale va evidenziato come le LLP scontino **l'ordinaria imposta** sui redditi societari del **25%**.

I soci persone fisiche **non** presentano alcun **profilo impositivo** su detti **utili** a prescindere che gli stessi siano distribuiti o meno.

Se il socio non è una persona fisica, il reddito sarà tassato come reddito di impresa o plusvalenze a seconda dei casi.

Per la **costituzione** di una LLP è necessario presentare al **registro delle imprese** le seguenti info:

- il nome proposto per la società;
- la natura del business;
- l'indirizzo della sede legale;
- nomi e dati dei soci;
- nome e dati anagrafici del responsabile della compliance.

La LLP può nascere anche da una **trasformazione** di una **partnership** o di una società di capitali. Nel primo caso, tuttavia, i soci conservano la loro **responsabilità illimitata** per le obbligazioni pregresse.